



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE

(Legge 160/2019 – articolo 1, da comma 837 a 847)

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 20/02/2021

INDICE

Art. 1	Oggetto del regolamento
Art. 2	Disposizioni generali
Art. 3	Tipi di occupazione
Art. 4	Soggetti passivi
Art. 5	Rilascio e rinnovo delle concessioni
Art. 6	Criteri per la determinazione della tariffa del canone
Art. 7	Determinazione del canone
Art. 8	Modalità e termini per il versamento
Art. 9	Accertamento e recupero canone
Art. 10	Sanzioni e indennità
Art. 11	Riscossione coattiva
Art. 12	Rimborsi
Art. 13	Interessi
Art. 14	Contenzioso
Art. 15	Disposizioni finali e transitorie

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce, come previsto dall'art. 1, comma 837 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, realizzati anche in strutture attrezzate nel Comune di San Benedetto del Tronto.
2. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati del Comune, delimitati ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Il presente regolamento disciplina l'applicazione del canone di concessione, i criteri per la sua determinazione, la misura delle tariffe, nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazione avvenuta in assenza di concessione o in difformità rispetto a quanto consentito dal titolo.
4. Il canone di cui al presente regolamento si applica in deroga alle disposizioni concernenti il Canone di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 50, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'articolo 1 della legge 160/2019, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 2 – Disposizioni generali

1. Il Regolamento "Commercio su aree pubbliche – Disciplina dei mercati e delle fiere" , approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 9 marzo 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, che contiene norme di programmazione del commercio su area pubblica del Comune di San Benedetto del Tronto, continua a trovare applicazione per le sue disposizioni non incompatibili con il presente Regolamento.
2. Ai fini dell'applicazione del nuovo canone per area destinata a mercato si intende qualsiasi area appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune ovvero aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, destinata all'attività di commercio su area pubblica al dettaglio esercitata - con cadenza giornaliera, settimanale, mensile o annua - nel rispetto delle tipologie previste dalla normativa regionale in materia, individuate dal Comune con il suddetto Regolamento "*Commercio su aree pubbliche – Disciplina dei mercati e delle fiere*", nonché con appositi atti deliberativi specifici.
3. Non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento lo svolgimento delle attività di commercio:
 - a. esercitata in forma itinerante qualora l'esercizio dell'attività non comporti l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa e sia esercitato nello stesso luogo, nel pieno rispetto delle disposizioni dal codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale, per una durata non superiore a quanto previsto nel sopra riportato regolamento, trascorsa la quale l'attività dovrà essere spostata;
 - b. esercitata nei sotto indicati mercati giornalieri in sede propria in quanto, considerata l'esistenza di parti comuni propedeutiche all'attività stessa, l'uso degli spazi da parte degli operatori presenti non si limita all'utilizzo del solo posteggio assegnato:
 - Mercato giornaliero di viale Marinai d'Italia;
 - Mercato giornaliero di viale De Gasperi;
 - Mercatino ittico di via La Spezia;
4. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo le aree e gli spazi destinati a mercato, nonché gli spazi ad essi sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale, se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre

norme vigenti.

5. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso e deve, altresì, essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi dei vigenti regolamenti comunali in materia; allo scadere della concessione deve essere restituito libero da ogni struttura, previa, se necessario, sua rimessa in pristino.
6. Per occupazione abusiva si intende l'occupazione di suolo pubblico priva di una concessione, a cui è equiparata, per le finalità del presente regolamento, l'occupazione di fatto, ossia l'occupazione di suolo pubblico dopo la scadenza o dopo la revoca della concessione o dopo la pronuncia di decadenza dalla concessione o per la parte eccedente quella oggetto di concessione o quella effettuata durante il periodo di sospensione della concessione.
7. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso.
8. Gli atti di concessione sono efficaci, e le relative occupazioni consentite, dalla data di adozione dei medesimi.
9. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.
10. Il Comune di San Benedetto del Tronto, ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e del Regolamento comunale generale delle entrate, può affidare in concessione la gestione del servizio di accertamento e riscossione del canone ai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.
11. In caso di gestione diretta la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al presente comma spettano al concessionario.

Articolo 3 – Tipi di occupazione

1. L'identificazione, la consistenza e l'ubicazione delle sopra descritte tipologie di attività esercitate su area pubblica sono individuate dalla normativa vigente in materia e dal Regolamento comunale "*Commercio su aree pubbliche – Disciplina dei mercati e delle fiere*", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 9 marzo 2001 e successive modificazioni ed integrazioni nonché istituite con appositi atti deliberativi specifici e sono rappresentate nelle rispettive tavole allegate al suddetto Regolamento e negli appositi atti deliberativi specifici.
2. L'occupazione di suolo pubblico e l'esercizio dell'attività può avvenire mediante utilizzo di una struttura stabile, di un negozio mobile o di un banco temporaneo di vendita, nel rispetto di quanto previsto negli atti sopra citati e dei requisiti igienico-sanitari relativamente al settore alimentare.

Articolo 4 – Soggetti obbligati

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.
2. Il canone è dovuto per l'intero periodo risultante dall'atto di concessione di posteggio indipendentemente dall'effettiva occupazione dello stesso da parte del concessionario, anche in caso di assenze giustificate ai sensi della normativa vigente e anche nel caso in cui quest'ultimo ceda in affitto l'azienda; in tal caso l'affittuario è obbligato in solido con il

proprietario e quest'ultimo, o in sua vece l'affittuario, è tenuto a comunicare al Comune l'avvenuta cessione.

3. Per i posteggi individuati nelle tipologie di cui al precedente art. 3, ai fini della determinazione del canone, l'anno solare è considerato convenzionalmente come formato da 52 settimane.
4. Eventuali aperture straordinarie e/o la protrazione dell'orario di vendita autorizzate dal Sindaco in occasione di particolari eventi e/o festività, sono incluse nel canone.

Articolo 5 - Rilascio e rinnovo delle concessioni

1. Le autorizzazioni e/o concessioni di spazi ed aree pubbliche destinati all'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio, fermo restando quanto previsto dall'art. 15, sono rilasciate o rinnovate, secondo le modalità stabilite dal quadro normativo vigente in materia e dal Regolamento comunale "*Commercio su aree pubbliche – Disciplina dei mercati e delle fiere*", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 9 marzo 2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Costituisce causa ostativa al rilascio della concessione o al subingresso nella concessione:
 - a) l'esistenza di morosità in capo al titolare originario, che cede, affitta o trasferisce a terzi l'azienda, o in capo al cessionario o all'affittuario o al nuovo proprietario, nei confronti del Comune per il canone di cui al presente regolamento, ai previgenti tributi TOSAP e COSAP e alla tassa sui rifiuti TARI per l'attività commerciale, o per sanzioni amministrative dovute per la violazione di norme sull'esercizio dell'attività commerciale;
 - b) il mancato adempimento a prescrizioni date dal Comune al titolare originario, che cede, affitta o trasferisce a terzi l'azienda o in capo al cessionario o all'affittuario o al nuovo proprietario, a seguito di contestazione di violazioni a norme sull'esercizio del commercio.
3. Non costituisce causa ostativa al rinnovo della concessione l'esistenza di morosità in capo al titolare della concessione salvo che quest'ultimo abbia aderito ad un piano di rateazione e provveda al versamento delle rate concordate, nell'osservanza del piano di rateizzazione stabilito.

Articolo 6 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Ai fini dell'applicazione delle tariffe il Comune di San Benedetto del Tronto appartiene alla classe di Comuni con popolazione oltre 30.000 e fino a 100.000 abitanti e, pertanto, ai sensi dei commi 841 e 842 dell'art. 1 della L. 160/2019:
 - a. la **tariffa standard annua** per le occupazioni permanenti, ovvero quelle che si protraggono per l'intero anno solare è pari a **€ 50,00**;
 - b. la **tariffa standard giornaliera** per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare è pari a **€ 1,20**.
2. La tariffa del canone è determinata in base ai seguenti elementi:
 - a) **superficie** dell'occupazione, anche di fatto o abusiva, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - b) **durata** dell'occupazione;
 - c) **tipologia** dell'attività e mercato nel quale è esercitata;
 - d) **zona** del territorio, in base alla categoria d'importanza delle strade e delle altre aree pubbliche in cui è ubicata l'occupazione, come da prospetto allegato al Regolamento delle misure organizzative ed applicative del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Canone Unico Patrimoniale).
3. La valutazione dei sopra elencati elementi, rispetto alla tariffa di base, è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

4. La tariffa di base giornaliera è applicata in misura frazionata per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo e in ragione della superficie occupata.
5. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alla tariffa di base, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario/autorizzato è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione
6. Per le occupazioni nei mercati, che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, come risulta dalle relative autorizzazioni e concessioni, è applicata una riduzione del 40 per cento sul canone complessivamente dovuto.
7. A tutte le occupazioni giornaliere realizzate da imprenditori agricoli o ittici che vendono direttamente il loro prodotto è applicata la riduzione del 25 per cento del canone.
8. Le riduzioni di cui ai commi 6 e 7 sono cumulabili tra di loro.
9. Per le occupazioni nei mercati, che si svolgono con carattere stagionale, è applicata una maggiorazione del 20 per cento sul canone complessivamente dovuto.
10. I coefficienti e le tariffe per ogni tipologia di occupazione sono approvati per ogni annualità con delibera di Giunta comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e ciò anche dal primo anno di vigenza del canone; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate e rivalutate annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Articolo 7 – Determinazione del canone

1. Per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare e quindi permanenti il canone è dovuto per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma; la misura del canone è determinata moltiplicando la tariffa di base annuale per i coefficienti di valutazione e per il numero dei metri quadrati dell'occupazione.
2. Per le occupazioni, ancorché effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione avente durata pluriennale, realizzate su aree che al termine dell'attività di vendita vengono restituite all'uso comune e per le occupazioni temporanee, il canone dovuto è commisurato a giorni; la misura del canone è determinata moltiplicando la tariffa di base giornaliera per i coefficienti di valutazione, per il numero dei metri quadrati e per il numero dei giorni di occupazione.
3. Con deliberazione della Giunta Comunale, possono essere previste riduzioni, fino all'azzeramento del Canone, per i posteggi individuati in zone della città nelle quali si svolgono lavori di pubblica utilità che precludono il traffico veicolare o pedonale per una durata superiore a 30 giorni, per tutto il periodo interessato dalla predetta limitazione.

Articolo 8 – Modalità e termini per il versamento

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016.
2. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del Canone relativo al primo anno solare di concessione/autorizzazione deve essere effettuato in un'unica soluzione nel termine fissato nella comunicazione di liquidazione e comunque non oltre il rilascio dell'atto autorizzativo; per gli anni successivi il Canone va corrisposto, in autoliquidazione, entro il 31 gennaio. Per importi superiori a euro 500,00 è ammesso il versamento in quattro rate anticipate scadenti il 31 gennaio, 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre

3. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del Canone deve essere effettuato in un'unica soluzione nel termine fissato nella comunicazione di liquidazione e comunque non oltre il rilascio della concessione/autorizzazione. Per importi superiori a euro 500,00 è ammesso il versamento in due rate anticipate: la prima contestualmente al rilascio dell'atto autorizzativo e la seconda entro l'ultimo giorno del primo periodo di occupazione.
4. Il versamento del Canone è effettuato direttamente al Comune secondo le disposizioni di cui all'art. 1 comma 835 della legge 160/2019, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi ovvero per eccesso se uguale o superiore a detto importo. Se la data di scadenza del versamento ricade in un giorno festivo, il versamento deve essere effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
5. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale, se non diversamente disposto con legge statale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative a provvedimenti di rateazione.

Articolo 9 – Accertamento e recupero canone

1. Il Comune, tramite il soggetto concessionario, provvede, nell'ambito dell'attività di verifica e accertamento dell'entrata, al recupero del canone non versato alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive, o ad esse equiparate, mediante notifica ai debitori di apposito atto finalizzato alla riscossione con l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi indicati entro 60 giorni dalla notifica.
2. L'atto di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi 60 giorni dalla notifica, senza la necessità di preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
3. Non si procede all'emissione di atto di accertamento esecutivo qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di canone, sanzioni, indennità e interessi, risulta inferiore a euro 12,00 con riferimento ad ogni annualità, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del canone stesso.
4. Il soggetto concessionario, sentito il Comune, può concedere, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le disposizioni contenute nei commi da 796 a 802 dell'articolo 1 della legge 160/2019.
5. Nel caso in cui l'operatore commerciale non provveda al pagamento del canone di cui al presente regolamento, nei termini indicati negli atti e provvedimenti emessi dal soggetto concessionario, l'Amministrazione Comunale, con provvedimento dirigenziale, procede alla sospensione dell'autorizzazione. Nel caso in cui l'operatore non provvede al pagamento entro sei mesi dall'inizio del periodo di sospensione, l'autorizzazione sarà revocata con contestuale decadenza della concessione, ai sensi del vigente Regolamento comunale sul commercio aree pubbliche e dell'art. 44-bis - commi 1 lett. a) e 2 lett. d-bis) - della L.R. 27/2009.
6. Nei casi di occupazione abusiva, che si intende quella realizzata senza la concessione o autorizzazione comunale, nonché quella difforme dalle prescrizioni dell'atto di concessione e/o autorizzazione, nonché quelle che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima e per tutte le occupazioni per le quali non si è provveduto al versamento del canone alle scadenze prefissate, l'organo accertatore intima al trasgressore,

nel processo verbale di constatazione della violazione, la cessazione immediata del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione indebita ed il ripristino dello stato dei luoghi.

7. In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro i termini rispettivamente stabiliti, i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore.
8. Qualora il materiale sottoposto a sequestro non possa essere affidato in custodia al legittimo proprietario, l'organo accertatore provvede d'ufficio a depositarlo in locali ed aree idonee, con addebito al trasgressore di tutte le spese sostenute per la custodia ed il magazzinaggio. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

Articolo 10 – Sanzioni e indennità

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla legge 689/1981 e dal comma 821 articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano:
 - a) per le occupazioni realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
 - b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00 con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.
4. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a euro 25,00 né maggiore a euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000.
5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione.

Articolo 11 – Riscossione coattiva

1. L'accertamento e la irrogazione delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento viene effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n.160/2019, tenuto conto delle disposizioni del Regolamento generale delle entrate comunali.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1, sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione di materiali, manufatti e mezzi pubblicitari nonché il ripristino dello stato dei luoghi in

caso di occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente. Tale recupero può avvenire sia contestualmente al recupero delle somme di cui al comma 1, che con altro atto ex art.1 co.792, della legge n.160/2019. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente regolamento viene effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 160/2019.

Articolo 12 – Rimborsi

1. Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine quinquennale di prescrizione di cui all'articolo 2948 del codice civile da computarsi dalla data del versamento ritenuto non dovuto.
2. Il Comune, tramite il soggetto concessionario, deve evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. Non si procede al rimborso di somme inferiori a euro 12,00.
3. I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute per l'anno in corso, possono essere concessi anche attraverso compensazione con somme dovute nello stesso anno.
4. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, con maturazione giorno per giorno, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 13 – Interessi

1. La misura annua degli interessi applicati sugli atti di accertamento è fissata nella misura pari al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.
2. In caso di omesso o parziale versamento del canone si applicano gli interessi legali (solo sull'importo del canone e dell'eventuale indennità, escluse le sanzioni) dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data di emissione dell'atto di accertamento esecutivo. In caso di tardivo versamento gli interessi si applicano dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data dell'avvenuto pagamento. Per le occupazioni abusive o equiparate gli interessi legali si applicano dal giorno successivo la data di scadenza del termine di pagamento dell'indennità.

Articolo 14 – Contenzioso

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione, compresi sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
2. Le controversie relative all'applicazione del canone sono riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Articolo 15 – Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.
2. Per tutto quanto attiene alla disciplina dei mercati, ivi inclusa l'istituzione, la modifica, lo svolgimento ed il rilascio delle concessioni, si rinvia al Regolamento comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche.
3. Le autorizzazioni/concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su area pubblica in scadenza al 31.12.2020, se non già riassegnate, sono oggetto di rinnovo per la durata di dodici anni, secondo le Linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico e con le modalità stabilite dalla Regione Marche, con assegnazione, previa verifica della sussistenza dei requisiti

previsti, al soggetto titolare dell'azienda sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea. Nelle more della conclusione delle procedure amministrative è consentito agli operatori economici di proseguire provvisoriamente l'attività.

4. È abrogata ogni altra norma regolamentare emanata dal Comune contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento.
5. Il Comune, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, può affidare fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone al soggetto al quale, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 846, della L. 160/2019.

Allegato

Tabella coefficienti e relative tariffe Canone patrimoniale di occupazione aree mercatali di cui all'art. 1, comma 837 e segg., Legge 27-12-2019, n.160

Tariffa standard annuale € 50,00

Caratteristiche occupazione	Tariffa	Coefficiente valutazione economica		Coefficiente territoriale				NUOVA TARIFFA / mq.				
				€ 50,00				Zona 1	Zona 2	Zona 3	Zona 4	
				Zona 1	Zona 2	Zona 3	Zona 4					
Suolo aree posteggi isolati		1,00			1,00	0,80	0,60	0,40	50,00	40,00	30,00	20,00
Suolo aree mercatino stagionale		1,20			1,00	0,80	0,60	0,40	60,00	48,00	36,00	24,00

Tariffa standard giornaliera € 1,20

Caratteristiche occupazione	Tariffa	Coefficiente valutazione economica		Coefficiente territoriale				NUOVA TARIFFA / mq.				
				€ 1,20				Zona 1	Zona 2	Zona 3	Zona 4	
				Zona 1	Zona 2	Zona 3	Zona 4					
Suolo aree mercato settimanale - tariffa giornaliera		1,00			1,00	0,80	0,60	0,40	1,20	0,96	0,72	0,48
- ricorrente con cadenza settimanale concessionari (-40%)		1,00	0,60		1,00	0,80	0,60	0,40	0,72	0,58	0,43	0,29
Suolo aree mercato settimanale - tariffa oraria rapportata 9h x 6		0,67			1,00	0,80	0,60	0,40	0,80	0,64	0,48	0,32
- ricorrente con cadenza settimanale concessionari (-40%)		0,67	0,60		1,00	0,80	0,60	0,40	0,48	0,39	0,29	0,19
Suolo aree mercato giornaliero - tariffa giornaliera		1,00			1,00	0,80	0,60	0,40	1,20	0,96	0,72	0,48
- ricorrente concessionari (-40%)		1,00	0,60		1,00	0,80	0,60	0,40	0,72	0,58	0,43	0,29
- produttori agricoli- tariffa oraria rapportata 9h x 6 x 240 giorni		0,67	0,75		1,00	0,80	0,60	0,40	0,60	0,48	0,36	0,24
- produttori agricoli ricorrente concessionari (-40%)		0,67	0,75	0,60	1,00	0,80	0,60	0,40	0,36	0,29	0,22	0,14
Suolo aree posteggi isolati - tariffa giornaliera		1,00			1,00	0,80	0,60	0,40	1,20	0,96	0,72	0,48
- ricorrente concessionari (-40%)		1,00	0,60		1,00	0,80	0,60	0,40	0,72	0,58	0,43	0,29
- produttori agricoli		1,00	0,75		1,00	0,80	0,60	0,40	0,90	0,72	0,54	0,36
- produttori agricoli ricorrente concessionari (-40%)		1,00	0,75	0,60	1,00	0,80	0,60	0,40	0,54	0,43	0,32	0,22
- stagionali		1,00			1,00	0,80	0,60	0,40	1,20	0,96	0,72	0,48
- stagionali ricorrente concessionari (-40%)		1,00	0,60		1,00	0,80	0,60	0,40	0,72	0,58	0,43	0,29
Suolo aree fiera - tariffa giornaliera		1,00			1,00	0,80	0,60	0,40	1,20	0,96	0,72	0,48
- ricorrente concessionari (-40%)		1,00	0,60		1,00	0,80	0,60	0,40	0,72	0,58	0,43	0,29